



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

24.11.2018

INFORMATIVA FISCALE DEL 24 NOVEMBRE 2018

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- IN GAZZETTA IL D.L. FISCALE pag. 2
- E-FATTURA: nessuna proroga è prevista pag. 6
- GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2018 pag. 7
- SALDO 2018 IMU E TASI pag. 8
- NECESSARIA L'ATTESTAZIONE PER USUFRUIRE DEL *BONUS* PUBBLICITÀ pag. 9
- SUPER E IPER AMMORTAMENTI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2018 pag.10
- PUBBLICATA LA GUIDA SULLE SPESE SOSTENUTE 2018 CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA pag.10
- PARTONO I CONTROLLI DI RISPONDENZA TRA DATI I DICHIARATI NELLO SPESOMETRO E IL VOLUME D'AFFARI DEI CONTRIBUENTI pag.10
- MANOVRA 2019: Ires al 15% per chi reinveste in beni strumentali pag.11
- MANOVRA 2019: il regime forfettario pag.11
- PACE FISCALE: le Entrate dettano le istruzioni operative pag.11
- ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI 2019 – 2020 pag.12
- MANOVRA 2019 e interventi in tema di assunzioni pag.12
- SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER I PREMI DI RISULTATO pag.12
- GESTIONE DELLE TRASFERTE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA pag.13
- TRATTAMENTO FISCALE DEL SERVIZIO MENSA TRAMITE APP MOBILE pag.13

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

IN GAZZETTA IL D.L. FISCALE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il D.L. 119/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” di cui si offre un quadro sinottico.

Il decreto contiene le norme relative alla c.d. **pace fiscale**, alla **rottamazione ter**, alla **fatturazione elettronica** nonché **altre disposizioni di natura fiscale**.

Ai sensi dell’articolo 27, le norme contenute nel decreto, salvo decorrenze diverse espressamente previste, entra in vigore a partire dal 24 ottobre, giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Definizione agevolata dei pvc	
La sintesi delle novità	Le date rilevanti
<p>È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc, pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di imposta.</p> <p>Sono dovuti gli interessi di mora soltanto per i debiti relativi alle risorse proprie dell’UE, mentre le sanzioni non sono mai dovute.</p> <p>Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe.</p> <p>Ai fini della regolarizzazione non possono essere utilizzate le perdite di precedenti esercizi.</p> <p>La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in un’unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la notifica, da parte degli uffici, degli atti relativi alle violazioni contestate</p>	<p>Possono essere oggetto di definizione i pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018 per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.</p> <p>La dichiarazione per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 (le modalità saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate).</p> <p>Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il 31 maggio 2019 (è ammesso il pagamento rateale, sebbene sia esclusa la compensazione).</p> <p>Con riferimento ai periodi d’imposta sino al 31 dicembre 2015, oggetto di pvc “definibili”, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni</p>
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	
La sintesi delle novità	Le date rilevanti
<p>Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di</p>	<p>Sono definibili gli atti notificati entro il 24 ottobre 2018.</p> <p>Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati, sebbene ancora impugnabili.</p>

<p>sanzioni, interessi e accessori.</p> <p>Possono essere altresì oggetto di definizione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018, • gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. <p>La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la prosecuzione, da parte degli uffici, delle ordinarie attività relative a ciascuno dei richiamati provvedimenti</p>	<p>Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (23 novembre 2018), oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l'entrata in vigore del decreto.</p> <p>È ammesso il pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali), sebbene sia esclusa la compensazione</p>
Rottamazione-ter	
La sintesi delle novità	Le date rilevanti
<p>I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive.</p> <p>L'integrale pagamento entro il 7 dicembre delle somme dovute a seguito della rottamazione-<i>bis</i> comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, che è previsto in 10 rate semestrali: a tal fine l'agente della riscossione invia apposita comunicazione, tenendo anche conto delle mini-cartelle stralciate e allegando i bollettini di pagamento</p>	<p>Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.</p> <p>Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il 30 aprile 2019.</p> <p>Entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.</p> <p>Gli importi devono essere versati entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate semestrali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019.</p> <p>In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2%</p>
Stralcio delle mini-cartelle	
La sintesi delle novità	Le date rilevanti
<p>I debiti di importo fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati.</p> <p>Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata</p>	<p>Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010</p>

Definizione delle liti pendenti	
La sintesi delle novità	Le date rilevanti
<p>Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con stralcio, quindi, degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.</p> <p>In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo grado è richiesto il pagamento della metà del valore della controversia; in caso di soccombenza in secondo grado, l'importo è ulteriormente ridotto ed è pari a 1/5 del valore della controversia.</p> <p>Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali. È tuttavia esclusa la compensazione</p>	<p>Possono essere definite con la richiamata procedura le controversie con riferimento alle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018.</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate al 24 ottobre 2018.</p> <p>La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019.</p> <p>Il diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020.</p> <p>Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019</p>
Dichiarazione integrativa speciale	
La sintesi delle novità	Le date rilevanti
<p>I contribuenti possono correggere errori o omissioni e integrare le dichiarazioni presentate negli anni precedenti pagando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'Irap; • un'imposta sostitutiva determinando applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota del 20%; • l'aliquota media per l'Iva. <p>L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato; è comunque ammessa l'integrazione fino a 30.000 euro in caso di dichiarazione con imponibile minore a 100.000 euro.</p> <p>È inoltre necessario:</p>	<p>Possono essere corrette le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017.</p> <p>La dichiarazione integrativa speciale può essere presentata fino al 31 maggio 2019.</p> <p>Il pagamento dei maggiori importi deve essere effettuato entro il 31 luglio 2019.</p> <p>È possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali: in tal caso la prima rata deve essere pagata entro il 30 settembre 2019.</p> <p>È esclusa la compensazione</p>

<ul style="list-style-type: none"> • che il contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale in tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 (se obbligato); • che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali. <p>La dichiarazione speciale integrativa costituisce titolo per la riscossione in caso di mancato versamento degli importi dovuti. La dichiarazione speciale integrativa non può essere presentata per l'emersione di attività detenute all'estero.</p>	
Fattura elettronica, termini di emissione e registrazione delle fatture	
La sintesi delle novità	Le date rilevanti
<p>Per il primo semestre 2019 non sono applicate sanzioni se la fattura elettronica è trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica Iva. La sanzione è invece ridotta all'80% e la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.</p> <p>Dopo il primo semestre, la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, e nella fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Le fatture emesse devono essere annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione stessa. Non devono essere più numerate progressivamente le fatture ricevute.</p> <p>Il diritto di detrazione Iva può essere esercitato in relazione a tutti i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo (fanno tuttavia eccezione i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente)</p>	<p>La data rilevante, in questo caso, è il 30 giugno 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima di questa data, infatti, trovano applicazione le particolari disposizioni in materia sanzionatoria • dal 1° luglio 2019, invece, devono essere applicate le nuove norme riguardanti i termini di emissione delle fatture

Trasmissione telematica dei corrispettivi	
La sintesi delle novità	Le date rilevanti
<p>È prevista l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dall'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p> <p>La memorizzazione e la trasmissione dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi; permane invece l'obbligo di tenuta dei registri Iva per i contribuenti semplificati che optano per il c.d. "metodo del registrato" (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973).</p> <p>Negli anni 2019 e 2020 è prevista la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento mediante il quale effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è rimborsato con credito d'imposta</p>	<p>La trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, • dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti (salvo esclusioni da definire con decreto del Mef)
Processo tributario telematico	
La sintesi delle novità	Le date rilevanti
<p>Il processo telematico diventa obbligatorio e sono introdotte una serie di novità riguardanti il processo tributario.</p> <p>È inoltre prevista la possibilità di partecipare all'udienza pubblica a distanza con collegamento audiovisivo</p>	<p>Il processo telematico è obbligatorio nei giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019</p>

E-FATTURA: nessuna proroga è prevista

Il Presidente del Consiglio, nel corso del question time alla Camera, in risposta ad una interrogazione con cui si chiedeva di valutare l'opportunità di prevedere tempi differenziati per l'introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica in ragione delle dimensioni dell'impresa ha fatto intendere che non si prevedono proroghe.

Tra l'altro, in materia sono state previsti **esoneri per i contribuenti forfettari**, per contribuenti minimi e le imprese agricole di piccole dimensioni, e semplificazioni tipo: disapplicazione/riduzione delle sanzioni nel caso di "tardivo" invio della fattura.

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2018

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2018. L'acconto può essere determinato con 2 differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2017;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2018 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30%, salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il *fac simile* allegato alla presente comunicazione.

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

- la misura degli **acconti Irpef** è fissata al 100% dell'imposta netta del periodo di imposta 2017, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2018. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione ed il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2018;
- la misura degli **acconti Ires** è fissata al 100% dell'imposta netta del periodo di imposta 2017, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2018. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2018;
- le regole per il versamento degli **acconti del tributo regionale (Irap)** seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta netta del periodo di imposta 2017.

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef mentre cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

Compensazione

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare.

Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

SALDO 2018 IMU E TASI

Si provvederà di seguito a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e dalle regole di versamento.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive e oggettive degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2017), mentre il conguaglio a saldo è determinato sulla base delle aliquote 2018, se pubblicate sul sito del Mef entro il termine del 28 ottobre.

	scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2018 Imu	18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato)	Aliquote 2017
Saldo 2018 Imu	17 dicembre 2018 (il 16 cade di domenica)	Aliquote 2018 (pubblicate entro 28 ottobre)

Le aliquote applicabili

⇒ *Imu*

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

⇒ *Tasi*

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili;
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione fosse già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

NECESSARIA L'ATTESTAZIONE PER USUFRUIRE DEL *BONUS* PUBBLICITÀ

Come noto con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall'articolo 57-*bis*, D.L. 50/2017.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con il provvedimento del 31 luglio 2018 ha approvato il modello da presentare esclusivamente in via telematica dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 per fruire dell'agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 (dichiarazione) e per prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018 (comunicazione).

dichiarazione	costi sostenuti nel 2017
comunicazione	costi in corso di sostenimento nel 2018

Il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all'anno precedente per le microimprese, le Pmi e le *start up* innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Tipologia di impresa	Ammontare del credito
microimprese Pmi <i>start up</i> innovative	90%
altre imprese	75%

Sono agevolati:

- gli acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali,
- gli acquisti di spazi pubblicitari nella programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

I giornali e/o le emittenti presso cui si effettua la pubblicità devono essere edite da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile.

In particolare il credito d'imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

SUPER E IPER AMMORTAMENTI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2018

Le discipline di incentivo all'investimento in beni strumentali, definite super ammortamento e iper ammortamento, sono attualmente in **scadenza alla fine del 2018**; malgrado non sia improbabile l'ipotesi di una proroga attraverso la prossima Legge di Bilancio, allo stato attuale non vi è nulla di certo (nel disegno di legge attualmente noto vi è esclusivamente una ipotesi di proroga degli iper ammortamenti).

Pertanto, in attesa di sviluppi sul punto, le imprese che hanno in animo di effettuare investimenti in beni strumentali, bene farebbero a pianificarli entro la fine del 2018.

PUBBLICATA LA GUIDA SULLE SPESE SOSTENUTE NEL 2018 CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

È stata pubblicata di recente sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate la guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Si tratta della detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in tema di interventi di riqualificazione energetica, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti: tutti i soggetti (sia privati che titolari di partita Iva) possono fruirne e non sono previste limitazioni di tipo oggettivo sulla tipologia di immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, e quindi non solamente immobili abitativi).

La detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici spetta anche per le parti comuni degli edifici condominiali o per tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, con aliquote maggiorate rispetto a quelle ordinarie e, in questi casi, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

PARTONO I CONTROLLI DI RISPONDENZA TRA DATI DICHIARATI NELLO SPESOMETRO E IL VOLUME D'AFFARI DEI CONTRIBUENTI

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2015 (L. 190/2014) il Legislatore aveva previsto che tramite provvedimento direttoriale fossero messe a disposizione da parte dell'amministrazione finanziaria le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal contribuente e quelli comunicati dai suoi clienti soggetti passivi Iva tramite il cosiddetto "spesometro".

È quindi con il **provvedimento n. 237975 dello scorso 8 ottobre 2018** che l'Agenzia delle entrate descrive in dettaglio le informazioni necessarie per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso del contribuente. Questo al fine di consentirgli di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia, anche al fine di poter rimediare agli eventuali errori o omissioni mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

Il ravvedimento operoso potrà in questo caso essere esperito a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

MANOVRA 2019: Ires al 15% per chi reinveste in beni strumentali e personale

Viene introdotta una tassazione agevolata Ires al 15% per la parte di reddito corrispondente agli **utili reinvestiti in azienda** destinati a incremento degli investimenti in beni strumentali (esclusi gli immobili e i veicoli non strumentali) e del personale occupato (sia a tempo indeterminato che determinato).

La misura riguarda anche il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, delle Snc e delle Sas in regime di contabilità ordinaria.

In questi casi, al reddito agevolabile si applicano le aliquote Irpef ridotte di nove punti percentuali, partendo da quella più elevata.

MANOVRA 2019: il regime forfettario

Il regime forfettario, introdotto dalla Stabilità 2015 a favore delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni cambia i requisiti di accesso.

Resta confermata l'imposta sostitutiva del 15%, mentre la soglia dei ricavi/compensi è innalzata a **65.000 euro**, sono eliminati sia il limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per il personale (dipendenti e collaboratori) sia il limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali, c'è esonero dalla fatturazione elettronica.

Dal 2020, il regime riguarderà anche i contribuenti con ricavi/compensi fino a 100.000 euro, con alcune differenze: il reddito si determinerà non forfettariamente, ma nei modi ordinari; l'imposta sostitutiva sarà del 20%, non ci sarà esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica.

PACE FISCALE: le Entrate dettano le istruzioni operative

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni riguardo la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Le scadenze per il pagamento, al fine di accedere ai benefici della pace fiscale, sono differenti a seconda del tipo di atto.

Potranno beneficiare della procedura gli atti non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto. Nel dettaglio:

- gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l'accertamento con adesione;
- gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24.10.18 ma non ancora perfezionati;
- gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data;
- gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI 2019 – 2020

E' stata prevista l'introduzione di una nuova forma di esonero previdenziale in favore dei datori di lavoro privati che effettueranno, nel biennio 2019-2020, assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La riduzione contributiva sarà pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo massimo di 36 mesi.

Per potere usufruire dell'incentivo, il lavoratore al momento dell'assunzione dovrà avere un'età inferiore ai 35 anni (34 anni e 364 giorni) e non avere mai avuto in passato rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con lo stesso datore che procede all'assunzione esonerata, o con altri datori.

MANOVRA 2019 e interventi in tema di assunzioni

Nella bozza della Legge di bilancio 2019 è previsto un nuovo sgravio per l'assunzione di giovani lavoratori.

I datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumeranno con contratto a tempo indeterminato **giovani laureati**, potranno godere di uno sgravio contributivo (escludendo i premi Inail) per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di **8.000 euro** per ogni assunzione effettuata.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER I PREMI DI RISULTATO

Si comunica che l'Inps, con circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, ha illustrato l'ambito operativo del nuovo sgravio sui premi di risultato introdotto dal D.L. 50/2017, ossia dell'agevolazione contributiva di 20 punti percentuali calcolata sulla quota di premio di risultato non superiore a 800 euro.

Con la predetta circolare, l'Inps ha inoltre illustrato le modalità di recupero dello sgravio, che potrà essere effettuata dall'UniEmens di novembre 2018 tramite appositi elementi utili per definire la quota di premio oggetto di decontribuzione e la contribuzione agevolata applicabile.

Il recupero dello sgravio relativo a premi erogati precedentemente potrà avvenire tramite regolarizzazione dei flussi UniEmens.

Si ricorda che possono essere agevolati, a mente della predetta disposizione, i premi di risultato variabili previsti da contratti collettivi di secondo livello sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017 e che contengano elementi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

GESTIONE DELLE TRASFERTE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA

Affinché i rimborsi ai lavoratori delle spese di trasporto in occasione di trasferte non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, è necessario che dette spese siano rimborsate in ragione di idonea documentazione, anche non intestata ai lavoratori, purché risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse e che siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa.

L'Agenzia delle entrate, con interpello n. 22 del 4 ottobre 2018, ha reso noto che la documentazione relativa alle spese di trasporto per il dipendente in trasferta, gestita tramite una piattaforma informativa centralizzata, consente l'esenzione fiscale e contributiva ai sensi dell'articolo 51, comma 5, Tuir, delle predette spese, a condizione che siano rilevabili informazioni indispensabili per identificare il tipo di spesa, l'esistenza della trasferta e il lavoratore dipendente in trasferta.

TRATTAMENTO FISCALE DEL SERVIZIO MENSA TRAMITE APP MOBILE

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 3 dell'8 ottobre 2018, sul presupposto che il servizio reso tramite apposita *app* mobile per *smartphone* sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto (disciplinato dal D.M. 122/2017), ha illustrato l'applicazione del seguente regime fiscale:

- lato reddito di lavoro dipendente: il predetto servizio di mensa rientra nella fattispecie di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, laddove è disposto che: *“Non concorrono a formare il reddito (...) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi”*;
- lato redditualità d'impresa (Ires): il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir;
- lato Iva: saranno applicabili le aliquote ridotte del 4% e del 10% previste nei nn. 37 e 121, Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972.